

## Le norme costituzionali sulla lingua negli altri Paesi europei

Nella tabella allegata sono indicate le norme in materia di lingua presenti nelle Costituzioni dei Paesi dell'Unione europea. Quasi tutti i Paesi dell'Unione hanno nella propria Costituzione norme in materia di lingua. Sei di essi prevedono il riconoscimento di una (Austria, Francia, Portogallo e Spagna) o più lingue (Finlandia e Irlanda) ufficiali o nazionali. La Costituzione del Belgio non prevede alcuna lingua ufficiale, ma divide il territorio nazionale in quattro regioni linguistiche.

In Francia l'introduzione della disposizione relativa alla lingua nazionale è relativamente recente: nel 1992, in sede di ratifica del Trattato di Maastricht, è stata approvata la legge costituzionale 92-554 che, oltre ad aggiungere alla Costituzione del 1958 un titolo dedicato alle Comunità europee e all'Unione europea, ha inserito un nuovo comma all'art. 2 Cost. per cui la lingua della Repubblica è il francese.

### Le disposizioni in materia di lingua nelle Costituzioni europee

	<i>Disposizioni che prevedono una o più lingue ufficiali</i>	<i>Disposizioni che prevedono espressamente la non discriminazione in base alla lingua</i>	<i>Disposizioni che demandano alla legge ordinaria la disciplina dell'uso della lingua</i>
<b>Austria</b>	La lingua tedesca è la lingua ufficiale della Repubblica, senza pregiudizio dei diritti che la legislazione federale riconosce alle minoranze linguistiche (Art. 8)		
<b>Belgio</b>	Il Belgio comprende quattro regioni linguistiche: la regione di lingua francese, la regione di lingua olandese, la regione bilingue di Bruxelles Capitale e la regione di lingua tedesca (Art. 4, co. 1)	L'impiego delle lingue usate in Belgio è libero; non può essere regolato che dalla legge, e soltanto per gli atti dell'autorità pubblica e per gli affari giudiziari (Art. 30)	
<b>Finlandia</b>	Le lingue nazionali della Finlandia sono il finlandese e lo svedese (Art. 17, co. 1)	Tutti sono uguali davanti alla legge. Nessuno avrà, se non per validi motivi, un trattamento diverso secondo il sesso, l'età, l'origine, la lingua, la religione, le convinzioni, le opinioni, lo stato di salute, l'inabilità od ogni altra ragione collegata alla persona (art. 6)	Il diritto di ognuno di usare la propria lingua, sia il finlandese che lo svedese, come parte nei procedimenti dinanzi ad un tribunale o ad altra autorità, e di ottenere da loro documenti in quella lingua, è garantito dalla legge (art. 17, co. 2)

	<i>Disposizioni che prevedono una o più lingue ufficiali</i>	<i>Disposizioni che prevedono espressamente la non discriminazione in base alla lingua</i>	<i>Disposizioni che demandano alla legge ordinaria la disciplina dell'uso della lingua</i>
		I Sami, come popolazione indigena, così come gli zingari ed altri gruppi, hanno il diritto di mantenere e sviluppare la loro lingue e culture. Provvedimenti regolanti il diritto dei Sami di usare la lingua Sami dinanzi alle autorità pubbliche sono prescritti dalla legge del Parlamento (Art. 17, co. 3)	
<b>Francia</b>	La lingua della Repubblica è il francese (art. 2, co. 1)		
<b>Germania</b>		Nessuno può essere danneggiato o favorito per il suo sesso, per la sua nascita, per la sua razza, per la sua lingua, per la sua nazionalità o provenienza, per la sua fede, per le sue opinioni religiose o politiche (Art. 3, co. 3)	
<b>Grecia</b>		Tutte le persone che si trovano sul territorio greco godono della assoluta protezione della loro vita del loro onore e della loro libertà, senza distinzione di nazionalità, di razza, di lingua, né di convinzioni religiose (Art. 5, co. 2)	
<b>Irlanda</b>	La lingua irlandese, in quanto lingua nazionale, è la prima lingua ufficiale. La lingua inglese è riconosciuta come seconda lingua ufficiale. (Art. 8, co. 1 e 2)		La lingua irlandese, in quanto lingua nazionale, è la prima lingua ufficiale. La lingua inglese è riconosciuta come seconda lingua ufficiale. Possono essere adottate con legge, tuttavia, disposizioni per l'uso esclusivo di una o dell'altra di dette lingue per una o più finalità ufficiali, sia nell'intero Stato che in una parte di esso (Art. 8)
<b>Lussemburgo</b>			La legge regolerà l'uso delle lingue in materia amministrativa e giudiziaria (Art. 29)

	<i>Disposizioni che prevedono una o più lingue ufficiali</i>	<i>Disposizioni che prevedono espressamente la non discriminazione in base alla lingua</i>	<i>Disposizioni che demandano alla legge ordinaria la disciplina dell'uso della lingua</i>
<b>Portogallo</b>	La lingua ufficiale è il portoghese (Art. 11, co. 3)	Nessuno potrà essere privilegiato, beneficiario, giudicato o privato di qualsiasi diritto o esonerato da qualsiasi dovere a causa di origine, del sesso, della razza, della lingua, del territorio di provenienza, della religione, delle convinzioni politiche o ideologiche, della situazione economica o della condizione sociale (Art. 13, co. 2)	
<b>Spagna</b>	Il castigliano è la lingua spagnola ufficiale dello Stato. Tutti gli spagnoli hanno il dovere di conoscerla ed il diritto di usarla. Le altre lingue spagnole saranno anch'esse ufficiali nelle rispettive Comunità Autonome in armonia con i loro Statuti. La ricchezza dei diversi linguaggi della Spagna è un patrimonio culturale che deve formare oggetto di rispetto e protezione speciali (Art. 3)		